



Assicurazione Guida Protetta

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2020

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Polizza Collettiva "Guida Protetta" – Polizza Nr. FCECOL03

Ultimo DIP Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2020

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, e le Perdite Pecuniarie per il rischio relativo alla decurtazione punti o provvedimenti limitativi della patente di guida.

È una Polizza Collettiva (n. FCECOL03) stipulata dalla banca FCE BANK PLC (contraente) per i sottoscrittori di un contratto di finanziamento/leasing per l'acquisto o presa in locazione di un autoveicolo, che in qualità di aderenti/assicurati possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale.
- ✓ Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale
- ✓ Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero per incidente stradale
- ✓ Assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- ✓ Ricorso avverso sanzioni amministrative per violazioni derivanti dalla circolazione stradale, comprese quelle che comportano ritiro, sospensione o revoca della patente
- ✓ Ricorso per errata variazione dei punti
- ✓ Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale
- ✓ Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto o clonazione della targa del veicolo assicurato
- ✓ Controversie contrattuali sul veicolo
- ✓ Vertenze contrattuali con compagnia di assicurazioni infortuni
- ✓ Indennità autoscuola Patente e CQC
- ✓ Indennità zero punti Patente e CQC

Per Aderenti Persone fisiche, sono inoltre assicurati tutti gli appartenenti al nucleo familiare per:

- ✓ Incidenti in cui sono coinvolti in qualità di pedone, ciclista o trasportato.
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni per incidente stradale avvenuto alla guida di mezzi presi a nolo durante viaggi e vacanze;
- ✓ Richiesta danni fisici come trasportato durante viaggi e vacanze
- ✓ Indennità autoscuola e zero punti Patente e CQC

Per Aderenti Ditte, è inoltre assicurato:

- ✓ Indennità giornaliera Dipendenti e Collaboratori Patente e CQC

La polizza prevede il massimale di € 160.000,00 per sinistro senza limite annuo.



Che cosa non è assicurato?

- * Materia fiscale e amministrativa
- * Fatti conseguenti a tumulti popolari, guerra, terrorismo, vandalismo, terremoti, sciopero, calamità naturali;
- * il pagamento di multe e sanzioni in genere
- * la proprietà o la guida di aeromobili o imbarcazioni;
- * la costituzione di parte civile quando l'assicurato è perseguito in sede penale;
- * la guida di veicoli non omologati o se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- * a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica) e per omissione di fermata e assistenza;
- * casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo;
- * i casi di adesione a class action
- * le vertenze con FCE e Ford
- * i fatti dolosi delle persone assicurate



Ci sono limiti alla copertura?

- ! La polizza prevede per le vertenze contrattuali un valore in lite minimo di € 200,00.
- ! Nei territori fuori dall'Europa e dei Paesi del bacino del Mediterraneo il massimale è di € 20.000 per sinistro;
- ! Per Indennità Autoscuola e Zero punti Patente il massimale è di € 1.000
- ! Per Indennità Giornaliera autoscuola e Zero punti CQC il massimale è di € 5.000
- ! Per Indennità giornaliera Dipendenti e Collaboratori Patente e CQC il limite è di € 50 per un massimo di 360 giorni



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie di Tutela Legale operano in tutto il mondo.
- ✓ Le garanzie di Perdite Pecuniarie operano in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il modulo di adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è anticipato per l'Aderente da FCE ad ARAG al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento o leasing per tutta la durata del finanziamento o leasing.

Il premio assicurativo per l'Aderente è finanziato ed è compreso nella rata di rimborso del finanziamento con cadenza mensile.

Il premio può essere pagato tramite Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, carte di credito e di debito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di finanziamento alla voce "Data di erogazione del finanziamento" e decorre dalla data in cui il veicolo è registrato a nome del cliente, che nel caso di veicoli nuovi coincide con la data di immatricolazione. Se l'Aderente non paga il Leasing o il Finanziamento ed il premio di Assicurazione ed FCE dichiara la sua decadenza del beneficio del termine ai sensi del Contratto di leasing o Finanziamento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data di decadenza dal beneficio del termine.

La copertura assicurativa ha durata pari alla durata del leasing o finanziamento e non si rinnova tacitamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere in qualsiasi momento inviando comunicazione a FCE tramite lettera raccomandata o pec.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.



Assicurazione Guida Protetta

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Polizza collettiva "Guida Protetta" – Polizza Nr. FCECOL03

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2019.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 483 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 331 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet <https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2019>.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 435 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 179 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1.414 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2019: 325,2%. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP nel prodotto ci sono i seguenti limiti di copertura:

- la garanzia “Rimborso zero punti” opera se l’assicurato dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo;
- se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate;
- la polizza garantisce fino ad un massimo di due tentativi di esecuzione forzata.

Oltre a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti dell’assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?


Cosa fare in caso di sinistro	<p>Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - on line tramite l’area internet riservata (c.d. home insurance) sul sito www.arag.it alla sezione “Clienti” seguendo le istruzioni ivi riportate; - tramite mail alla casella denunce@arag.it utilizzando il modulo presente sul sito www.arag.it alla sezione “contattaci”/“In caso di sinistro”; - tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR); - al numero di fax +39 045.8290 557. <p>Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR).</p> <p>La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.</p> <p>Per la denuncia del sinistro, l’Assicurato ha facoltà di utilizzare i Moduli Denuncia Sinistri disponibili sul sito www.arag.it alla Sezione Contatti – In caso di sinistro.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all’assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.</p> <p>La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.</p> <p>Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.</p>
Obblighi dell’impresa	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l’importo dovuto.





Quando e come devo pagare?

Premio	- Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente; il premio e il massimale non sono indicizzati; Il premio pagato per l’assicurazione è soggetto all’aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la Sezione di Tutela Legale e del 13,50% del premio annuo per la Sezione di Perdite Pecuniarie.
---------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Le modalità di frazionamento del premio e le relative condizioni economiche sono riportate nel piano di ammortamento del contratto Ford Credit. - Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In caso di recesso per ripensamento o per sinistro all'Aderente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - Il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nel Contratto di Finanziamento - alla voce "Data di erogazione del finanziamento" - e decorre dalla data in cui il veicolo è registrato a nome del cliente, che nel caso dei veicoli nuovi coincide con la data di immatricolazione. - Ogni singola copertura assicurativa ha durata pari alla durata del leasing o del finanziamento per l'acquisto del veicolo indicato in polizza, e non si rinnova tacitamente. In caso di estinzione del finanziamento la copertura assicurativa cessa automaticamente, ma l'Aderente ha facoltà di mantenerla attiva inoltrando apposita richiesta a FCE entro 7 (sette) giorni dalla data di estinzione del finanziamento. La scadenza della copertura assicurativa sarà quella prevista dalla copertura attivata in origine. - La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione e Risoluzione	<p>L'Assicurato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso alla sottoscrizione della copertura assicurativa, tramite invio di comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R, a FCE.</p> <p>In caso di esercizio del diritto di recesso alla sottoscrizione della copertura assicurativa per ripensamento, per perdita totale del bene, a seguito di estinzione o risoluzione anticipata del contratto di finanziamento o di leasing rispetto alla scadenza inizialmente prevista, la Società restituirà al FCE i premi da questa anticipati rispetto alla scadenza originaria che coincideva con la durata del finanziamento o del leasing dedotti le eventuali imposte. Il FCE restituirà all'assicurato quanto ricevuto dalla società a titolo di rimborso dedotto delle spese fisse non rimborsabili quantificate in € 35,00 sulla base della seguente formula:</p> <p>Rimborso da Società a FCE: $(\text{Premio lordo} - \text{tasse}) * (n-t) / n = X$ Rimborso da FCE a Assicurato: $X - € 35,00 = \text{rimborso per il cliente}$</p> <p>Laddove: n = durata originaria della copertura, espressa in giorni t = durata della copertura assicurativa goduta, espressa in giorni € 35,00 = spese fisse amministrative per rimborso del Premio (dovute solo sulla quota parte percepita dall'intermediario).</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Per la Sezione Tutela Legale il Cliente è la persona fisica o giuridica che acquista un veicolo tramite finanziamento erogato da FCE. Nel caso di persona fisica, l'assicurato è il nucleo familiare.</p> <p>Per la Sezione Perdite Pecuniarie il Cliente è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la persona fisica che acquista un veicolo tramite finanziamento erogato da FCE e che è in possesso di patente di guida valida per la circolazione stradale. - in alternativa, la persona giuridica che acquista un veicolo tramite finanziamento erogato da FCE e che voglia assicurare i propri dipendenti/soci/collaboratori in possesso di patente di guida valida per la circolazione stradale. 	



Quali costi devo sostenere?

Le commissioni di intermediazione retrocesse dall'impresa di assicurazione all'intermediario sono pari al 44,37% del premio lordo. Gli oneri amministrativi retrocessi dall'impresa di assicurazione all'intermediario sono pari al 21,65% del premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami concernenti il comportamento dell'intermediario e/o dei collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, dovranno invece essere inviati a FCE Bank plc, indirizzo di posta elettronica: reclamifordcredit@pecfcebanc.it , che provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all'impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest'ultima e dandone contestuale notizia al reclamante
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



Assicurazione Guida Protetta

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Polizza collettiva "Guida Protetta" – Polizza Nr. FCECOL03 - Ed. 07/2020

Glossario

Ai seguenti termini la Società, il Contraente e l'Aderente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Ad personam: solo per la persona, a titolo personale.

Aderente: il sottoscrittore del finanziamento o leasing con FCE Bank Plc che aderisce alla polizza collettiva Guida Protetta

Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla **multa**, pena pecuniaria prevista per i delitti.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

Costituzione di parte civile: il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato **parte civile**. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte



appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente **tecnico**.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Decadenza dal beneficio del termine: con termine si intende la scadenza ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali prevista a favore del debitore (ai sensi dall'art. 1184 cc); la decadenza dal beneficio del termine significa che il cliente è tenuto ad adempiere alle sue obbligazioni immediatamente, indipendentemente dalle scadenze o termine pattuite inizialmente; ed avviene per gravi inadempimenti del debitore (ai sensi dell'art. 1186 cc).

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

D.P.R.: il decreto del presidente della Repubblica.

Esecuzione forzata: è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:

- **Espropriazione forzata**, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;

- **Esecuzione forzata in forma specifica**, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.

Extragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (*accordi raggiunti fuori del tribunale*).

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Finanziamento (o, in alternativa, anche "contratto di Finanziamento"): il contratto di Finanziamento Ford o IdeaFord, concluso con Ford Credit, di durata compresa nel range delle durate previste dai piani finanziari FCE.

Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

Indicizzazione (indice istat): indice dei prezzi al consumo, cioè è una misura statistica formata dalla media dei prezzi ponderati per mezzo di uno specifico paniere di beni e servizi. Il paniere ha come riferimento le abitudini di acquisto di un consumatore medio (FOI: famiglie di operai e impiegati). Il FOI quindi è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat a partire dal 1961, basato su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente (ad esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo). Alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

Leasing: Con il contratto di leasing un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto comunemente chiamato riscatto.

Locatario: persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.



Massimale: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati nell'art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione.

Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Multa: vedi Ammenda.

Noleggio: In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una parte detto locatore si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.

Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

Organismo di mediazione: organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia atti a gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Perdite pecuniarie: l'assicurazione Perdite Pecuniarie ai sensi del D.Lgs. 209/2005 – Art. 2 comma 3 punto 16.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente, Aderente ed Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Condizioni Particolari di Polizza.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi *erga omnes* (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

Risarcimento diretto: nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di invalidità permanente.



Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” bensì come “rapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sequestro: è un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo.

Set Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo (DIP Danni), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni) e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Valore in lite: determinazione del valore della controversia.

Veicolo: mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).



Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario.

Art. 1 – Assicurati

1. Le garanzie previste nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie vengono prestate **SU TELAIO**, e valgono **per il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato e i trasportati per i casi assicurativi connessi al mezzo identificato dalla targa assegnata al telaio medesimo.**
2. Qualora l'Aderente sia una persona fisica, le garanzie valgono inoltre per l'Aderente **stesso, il coniuge, i figli appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia e i conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia:**
 - per le prestazioni di cui all'art. 17, Sezione A), per fatti avvenuti quando in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali;
 - per le prestazioni di cui all'art. 17, Sezione B) per fatti avvenuti nell'ambito di viaggi e vacanze;
 - per le prestazioni di cui all'art. 25, a seguito di decurtazioni o azzeramento di punti per sanzioni subite alla guida di qualsiasi veicolo (a parziale deroga dell'art. 25).
3. Qualora l'Aderente sia una Ditta, le garanzie valgono inoltre per l'Aderente stesso in qualità di datore di lavoro, per le prestazioni di cui agli artt. 23 e 24.
4. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato-Aderente.**

Art. 2 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 4- Decorrenza e durata della copertura assicurativa

1. Il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nel Contratto di Finanziamento - alla voce "Data di erogazione del finanziamento" - e decorre dalla data in cui il veicolo è registrato a nome del cliente, che nel caso dei veicoli nuovi coincide con la data di immatricolazione.
2. Il contratto tra ARAG SE e FCE BANK PLC ha la durata prevista dalla polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata, mezzi legalmente equivalenti o telefax spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.
3. Ogni singola copertura assicurativa ha durata pari alla durata del leasing o del finanziamento per l'acquisto del veicolo indicato in polizza, e **non si rinnova tacitamente.**

Art. 5 – Recesso e anticipata risoluzione del contratto e/o della copertura assicurativa

1. L'Aderente può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso alla sottoscrizione della copertura assicurativa, tramite invio di comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R, al Contraente.
In caso di esercizio del diritto di recesso alla sottoscrizione della copertura assicurativa per ripensamento, per perdita totale del bene, a seguito di estinzione o risoluzione anticipata del contratto di finanziamento o di leasing rispetto alla scadenza inizialmente prevista, la Società restituirà al Contraente i premi da questa anticipati rispetto alla scadenza originaria che coincideva con la durata del finanziamento o del leasing **dedotti le eventuali imposte.** Il Contraente restituirà all'Aderente quanto ricevuto dalla società a titolo di rimborso dedotto delle **spese fisse non rimborsabili quantificate in € 35,00 sulla base della seguente formula:**

Rimborso da Società a Contraente: (Premio lordo – tasse) * (n-t) / n = X
Rimborso da Contraente a Aderente: X - € 35,00 = rimborso per il cliente

Laddove:

n = durata originaria della copertura, espressa in giorni

t = durata della copertura assicurativa goduta, espressa in giorni

€ 35,00 = spese fisse amministrative per rimborso del Premio (dovute solo sulla quota parte percepita dall'intermediario come determinata al paragrafo "Quali costi devo sostenere" del DIP Aggiuntivo Danni)

Es. per finanziamento 10/01/2013 – 11/01/2017 con estinzione anticipata al 30/07/2015.

$(240 - 27,04) * (1462 - 931) / 1462 = € 77,35$ (premio rimborsato dalla Compagnia al Contraente)

$77,35 - 35 = € 42,35$ (premio rimborsato dal Contraente all'Aderente)



L'Aderente ha comunque la facoltà di mantenere attive le coperture assicurative inoltrando apposita richiesta al Contraente entro 7 (sette) giorni dalla data di estinzione del finanziamento. **La scadenza della copertura assicurativa sarà quella prevista dalla copertura attivata in origine.**

La medesima formula di rimborso si applica per il calcolo del rateo relativo alla parte pagata e non goduta anche qualora l'Assicurato eserciti il diritto di recesso dopo il 30° giorno dalla data di decorrenza della polizza.

2. In caso di trasferimento del leasing o del finanziamento, il subentrante ha facoltà richiedere alla Società la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza originaria.

3. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

In tale caso al Recedente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

4. Nel caso in cui l'Aderente, sottoscrittore del finanziamento e/o leasing, non adempia all'obbligo di rimborso dell'importo finanziato e quindi non paghi i premi assicurativi collegati allo stesso, e FCE dichiara la sua decadenza dal beneficio del termine, il Contraente si riserva di interrompere la copertura assicurativa con effetto dalle ore 24 della data di decadenza dal beneficio del termine.

Art. 6 - Lingua del contratto

Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell'intero Set Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca.

Art. 7 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di durata del leasing o del finanziamento per l'acquisto del veicolo assicurato ed è interamente dovuto; lo stesso è anticipato dalla Contraente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento o di leasing. Il premio verrà pagato dall'Aderente mensilmente.

2. Se il Contraente non anticipa il premio della polizza per l'intera durata, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

3. Se l'Aderente non paga il Leasing o il Finanziamento ed il premio di Assicurazione e la Contraente dichiara la sua decadenza del beneficio del termine ai sensi del Contratto di leasing o Finanziamento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 della data di decadenza dal beneficio del termine.

4- I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.

Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini degli Artt. 19 e 27, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**

- **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la prestazione garantita viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**



- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 11 - Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

3. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.

Art. 12 - Estensione territoriale

1. Per le prestazioni della Sezione Perdite Pecuniarie la garanzia vale per i casi assicurativi avvenuti in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.

2. Per le prestazioni della Sezione Tutela Legale la garanzia vale per i casi assicurativi avvenuti in tutto il mondo.

Art. 13 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 - Rinvio e clausola o accordi particolari

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Condizioni Particolari

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione per la Sezione Tutela Legale

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 18 comma 5;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 18 comma 5;**
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte;**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta;**
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. 19, comma 1, per ogni grado di giudizio.

Art. 16 – Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

2. La Società non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).**



3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa:
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;
 - i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 17 – Prestazioni garantite

Sezione A) – Circolazione del mezzo

Le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'art. 1, comma 1 per le seguenti prestazioni:

1. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.**
2. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.**
3. **Dissequestro del veicolo.** L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**
4. **Anticipo cauzione penale.** L'anticipo da parte della Società della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
L'anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.**
5. **Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.** L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
6. **Ricorso avverso Sanzioni Amministrative.** Proporre ricorso od opposizione contro le sanzioni amministrative per violazioni derivanti dalla circolazione stradale del mezzo assicurato.
7. **Ricorso per Sanzioni Amministrative Accessorie.** Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni per violazioni del Codice della Strada **che comportano il ritiro o la sospensione o la revoca della patente di guida.**
8. **Ricorso per errata variazione dei punti.** Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

9. **ARAGTEL – Consulenza Telefonica**

L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero



“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

10. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi **connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'esclusione di cui all'Art. 21 lett. e).



11. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo. Proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della **patente di guida contestata** al proprietario a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo assicurato a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.

Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

12. Controversie contrattuali. Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **purché con valore in lite superiore a € 200,00 (duecento).** Sono escluse le controversie con la Contraente, con Ford, con la rete distributiva Ford e con la rete di assistenza di cui si avvale FORD. Sono inoltre escluse le controversie con Compagnie di Assicurazione che assicurano i rischi relativi al veicolo.

13. Controversie con Compagnia di Assicurazione Infortuni del Conducente. Vertenze contrattuali con la Compagnia di Assicurazioni presso cui il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni. La prestazione opera esclusivamente in caso di morte o invalidità permanente dell'Assicurato a seguito di incidente stradale.

Sezione B) – Circolazione durante Viaggi e Vacanze

Per i soggetti assicurati di cui all'art. 1, comma 2, le garanzie valgono nell'ambito di viaggi e vacanze per:

14. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni a seguito di incidente stradale avvenuto alla guida di auto, scooter, moto, biciclette purché in presenza di contratto di noleggio a breve termine;

15. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali per lesioni fisiche subite per fatti illeciti di terzi come trasportati su qualsiasi mezzo purché in presenza di contratto di trasporto a titolo oneroso.

Art. 18 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Tutela legale

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore qualora la mediazione sia obbligatoria.**

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 19 **per la trattazione giudiziale.**

3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

5. **E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:**

- **la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;**
- **la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**

6. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

Art. 19 – Scelta del legale incaricato

1. Limitatamente alla fase giudiziale, l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 15, comma 2 - Oggetto dell'assicurazione per la Sezione Tutela Legale.

Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società **può nominare direttamente il legale.**

3. **L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere alla Società di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.**

4. **L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.**

5. **La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.**

Art. 20 – Massimale per la Sezione Tutela Legale

1. Le garanzie previste dalla presente Sezione operano entro il **limite di € 160.000,00 (centosessantamila) per caso assicurativo senza limite annuo.**

2. Per i sinistri che si verificano al di fuori dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, le garanzie operano entro il **limite di € 20.000,00 (ventimila) per caso assicurativo senza limite annuo.**



Art. 21 – Esclusioni per la Sezione Tutela legale

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili e imbarcazioni;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica) e per omissione di fermata e assistenza;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il veicolo non è omologato;
- n) a casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo;
- o) per i casi di adesione a class action;
- p) per vertenze con la Contraente e con Ford.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Art. 22 – Oggetto della garanzia per la Sezione Perdite Pecuniarie

La Società assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per le garanzie previste dalla presente Sezione Perdite Pecuniarie, a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

Art. 23 – Indennità giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori

Indennità giornaliera per Sospensione, Ritiro o Revoca Patente. Per i soggetti assicurati di cui all'art. 1, comma 3, le garanzie valgono per il pagamento al **datore di lavoro (titolare del contratto di finanziamento o di leasing)** dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro o revoca della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso durante la guida del mezzo assicurato, anche al di fuori dello svolgimento dell'attività lavorativa.

La presente garanzia opera esclusivamente se sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

1. il titolare del contratto di finanziamento o di leasing è una Azienda o Datore di Lavoro;
2. l'azienda/datore di lavoro è un soggetto diverso da colui che subisce il provvedimento di sospensione/ritiro/revoca della patente di guida;
3. all'azienda/datore di lavoro deriva un danno economico in conseguenza della sanzione comminata ad un suo dipendente/collaboratore (conducente autorizzato);
4. la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui è adibito il dipendente/collaboratore (conducente autorizzato) che ha subito la sanzione;
5. il dipendente/collaboratore (conducente autorizzato) svolge l'attività di cui al punto precedente a titolo oneroso e con stabilità e continuità.

La garanzia opera con un limite di rimborso giornaliero pari a € 50,00 (cinquanta) e per la durata prevista dal provvedimento di sospensione o ritiro o revoca della patente, o per il periodo inferiore in caso di restituzione anticipata, fino ad un massimo di 360 giorni per sospensione e ritiro o di 90 giorni in caso di revoca.

Con la denuncia il datore di lavoro deve dichiarare tramite sottoscrizione che sussistono tutti i requisiti indicati al secondo comma del presente articolo. Qualora tale dichiarazione non venga fornita, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

Nel caso il proprietario sia persona diversa dall'intestatario del finanziamento, la presente prestazione non opererà nei confronti del soggetto persona fisica che risulterà intestatario del veicolo benché il veicolo stesso sia stato oggetto del finanziamento *ab origine*.

Art. 24 – Indennità giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori

Indennità giornaliera per azzeramento punti CQC. Per i soggetti assicurati di cui all'art. 1, comma 3, le garanzie valgono per il pagamento al **datore di lavoro (titolare del contratto di finanziamento o di leasing)** dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza della perdita totale dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente**, da parte di soggetti che operano presso di esso, **quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta.** La garanzia opera qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all'azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.

La presente garanzia opera esclusivamente se sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- 1) il titolare del contratto di finanziamento o di leasing è una Azienda o Datore di Lavoro;



- 2) l'azienda/datore di lavoro è un soggetto diverso da colui che subisce la perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente;
- 3) all'azienda/datore di lavoro deriva un danno economico in conseguenza della perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente subita dal suo dipendente/collaboratore (conducente autorizzato);
- 4) la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui è adibito il dipendente/collaboratore (conducente autorizzato) che ha subito la perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente;
- 5) il dipendente/collaboratore (conducente autorizzato) svolge l'attività di cui al punto precedente a titolo oneroso e con stabilità e continuità.

La garanzia opera con un limite di rimborso giornaliero pari a € 50,00 (cinquanta) e fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.

Con la denuncia il proprietario o locatario datore di lavoro deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita, la garanzia non opera e l'Indennità giornaliera convenuta non viene corrisposta.

Nel caso il proprietario sia persona diversa dall'intestatario del finanziamento, la presente prestazione non opererà nei confronti del soggetto persona fisica che risulterà intestatario del veicolo benché il veicolo stesso sia stato oggetto del finanziamento *ab origine*.

Art. 25 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente e CQC

1. Rimborso corso Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Patente e della Carta di Qualificazione del Conducente, sottratti al Conducente Autorizzato.

La garanzia opera solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.

Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

2. Rimborso Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della Patente e della Carta di Qualificazione del Conducente nel caso di perdita integrale dei punti da parte del Conducente Autorizzato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

La garanzia opera solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all'azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato.

Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

Art. 26 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la Sezione Perdite Pecuniarie

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.

La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.

Art. 27 – Massimale per la Sezione Perdite Pecuniarie

Per le garanzie di cui alla presente Sezione, gli oneri e le spese oggetto delle Indennità sono rimborsati, per caso assicurativo senza limite annuo:

- per l'Indennità Patente Dipendenti e Collaboratori (Art. 23): entro il limite di € 50,00 (cinquanta) al giorno per un massimo di 360 giorni in caso di ritiro o sospensione della Patente e per un massimo di 90 giorni in caso di revoca della patente; qualora la revoca segua un provvedimento di sospensione, il limite dei giorni totali di indennità giornaliera riconosciuti per la sospensione e la revoca non potrà essere superiore a 360;

- per l'Indennità CQC Dipendenti e Collaboratori (Art. 24): entro il limite di € 50,00 (cinquanta) al giorno per un massimo di 90 giorni;

- per l'Indennità Autoscuola (Art. 25, co. 1): entro il limite di € 1.000,00 (mille);

- per l'Indennità Zero Punti (Art. 25, co. 2): entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila).

Art. 28 – Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;



- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;**
- i) se il veicolo non è omologato;**
- l) per le vertenze contrattuali con la Società;**
- m) per i casi di adesione a class action;**
- n) per vertenze con la Contraente e con Ford.**



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia raccoglie e tratta i dati personali in qualità di Titolare del trattamento per le finalità di proposta, sottoscrizione e gestione dei contratti assicurativi nonché per la valutazione e gestione dei sinistri denunciati. I dati personali trattati sono quelli utili per la corretta identificazione dell'assicurato (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc.) in quanto necessari per l'esecuzione del contratto. Particolari categorie di dati personali, quali lo stato di salute, possono essere trattati con il consenso dell'interessato nei limiti di quanto strettamente necessario per la gestione del sinistro.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati all'interno della c.d. catena assicurativa (intermediari, periti, etc.) nel rispetto delle finalità predette.

L'invio di comunicazioni, anche commerciali, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare eventualmente fornito, può avvenire solo quando espressamente autorizzato dall'interessato. Il consenso dato in questi casi può essere liberamente revocato in qualunque momento.

Ogni ulteriore informazione sul trattamento effettuato e su tutti i diritti che possono essere esercitati dagli interessati è riportata nell'Informativa Privacy estesa, consultabile sul sito www.arag.it/privacy.

Per richiedere una copia scritta dell'Informativa Privacy estesa o per qualunque informazione in materia di trattamento di dati personali, è possibile scrivere al Responsabile per la Protezione dei dati presso la sede della Compagnia o all'email servizio.privacy@arag.it.